



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI INERENTI LO SVOLGIMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI E RESIDUI DEL CARICO DELLE NAVI NEI PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE

Con la presente scrittura privata, in modalità elettronica secondo il disposto dell'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone (di seguito, per brevità, indicata anche come “Autorità”, “Stazione appaltante” o “AdSP MAO”), con sede in Trieste – via K.L. von Bruck n. 3, rappresentata dal Segretario Generale prof. Vittorio Alberto Torbianelli, nato a Trieste il 26 novembre 1968, domiciliato per la carica presso la sede dell’Autorità stessa, delegato, ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità, alla firma del presente atto con decreto n. 1666 di data 6 maggio 2021 del Presidente dell’Autorità, documento pubblicato sul sito web dell’Autorità stessa,

- xxxx (nel prosieguo Appaltatore), con sede legale in XXX, iscritto con il proprio numero di codice fiscale XX all’Ufficio del Registro delle Imprese di XXX, in persona di [•] - nato a [•] il [•] ([•]) [•]19[•] ([•]) - il quale interviene e stipula il presente atto in qualità di [•] - legale rappresentante di [•] *in forza della procura speciale autenticata nella firma dal dott.[•], Notaio in [•], con atto Rep.n.[•], Racc.n.[•] dd.[•][•] 201[•], registrato in [•] in data [•] [•] 201[•], al n.[•], serie IT, allegata sub “[•],”* al presente atto in copia digitale conforme all'originale cartaceo - domiciliato per la sua carica presso la sede della società rappresentata.

Premesso che:

- a. con determina del Presidente n. [•] dd. [•], sono stati approvati gli atti della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione dell’operatore economico cui affidare in concessione il servizio di raccolta, trasporto in ambito portuale, eventuale trattamento e conferimento a recupero e/o smaltimento dei rifiuti e dei residui del carico delle navi nei porti di Trieste e di Monfalcone, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- b. in esito all’espletamento della gara il servizio è stato aggiudicato, con determina del Presidente n.[•]dd. [•] in favore della società [•], con sede a [•] in Via [•], n. [•] (part. IVA [•]) alle condizioni tecniche ed economiche offerte in gara come risulta dagli allegati [•] e [•];
- c. sono state effettuate con esito positivo le verifiche di legge sull’operatore economico aggiudicatario della concessione per cui ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione è divenuta efficace;
- d. è trascorso il termine dilatorio senza evidenza di contenziosi giurisdizionali avverso l’esito della gara;
- e. è stata acquisita a carico della [•] la normativa prevista dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in tema di lotta alla mafia;
- f. con ordinanza n. [•] dd. [•] sono state approvate e pubblicate le nuove tariffe da applicare all’utenza dei servizi sulla scorta del ribasso offerto dal Concessionario in sede di gara;
- g. il Concessionario ha prodotto la documentazione richiesta ai fini della sottoscrizione del presente contratto, acquisiti al protocollo dell’ente con il n. [•] in data [•];

tutto ciò premesso e considerato, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1) - Premesse

1. Le premesse e gli atti in essere richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Il presente atto costituisce per le parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.

3. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il presente atto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) è in possesso, al momento della stipula del presente atto, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del presente atto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.

Articolo 2) - Oggetto del contratto

1. Con il presente contratto, l'AdSP MAO, per mezzo del proprio legale rappresentante, in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n.182/2003 e s.m.i., affida a [•], che a mezzo del legale rappresentante accetta senza riserve o condizioni di sorta, la concessione per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto in ambito portuale, eventuale trattamento e conferimento a recupero e/o smaltimento dei rifiuti e dei residui del carico delle navi nei porti di Trieste e di Monfalcone.

2. Le attività oggetto del servizio, a titolo non esaustivo, sono le seguenti:

2.1. la raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del carico delle navi che fanno scalo nel Porto di Trieste o presenti nella relativa rada, indicati nella Tavola N. 1;

2.2. la raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del carico delle navi commerciali che fanno scalo nel Porto di Monfalcone o presenti nella relativa rada, indicati nella Tavola N. 2;

2.3. la raccolta e gestione dei rifiuti dei pescherecci, delle unità per i servizi portuali e quelle da diporto/sportive, che ormeggiano nelle strutture in ambito demaniale nel Porto di Trieste, come rappresentato nelle planimetrie delle Tavole N. 3 e N.4.

2.4. l'addebito, la fatturazione e la riscossione delle tariffe direttamente all'utenza portuale;

2.5. la gestione documentale nei termini di legge comprensiva della rendicontazione all'AdSP MAO dei servizi svolti e l'implementazione delle raccolte differenziate.

3. In ragione del traffico di navi commerciali nei porti di Trieste e Monfalcone e della tipologia dei carichi dalle stesse trasportati, il servizio viene eseguito dal Concessionario come imprenditore professionale, con organizzazione dei mezzi propri ed a proprio rischio, con le

modalità specificate nel Capitolato speciale e sulla scorta delle condizioni presenti nell'offerta tecnica ed in quella economica allegate rispettivamente sub [•] e sub [•] al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

4. Il Concessionario dovrà conferire i rifiuti delle navi in servizio agli impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti solidi di proprietà ovvero di terzi che ha individuato in maniera autonoma e libera, in quanto debitamente autorizzati a ricevere tali specie di rifiuti dagli Enti preposti e precisamente presso:

[•]

[•]

[•]

5. Con separato atto verranno date in concessione all'affidatario le aree indicate nel Capitolato speciale descrittivo affinché possano esservi allocate le sedi operative, rispettivamente, per il servizio nel Porto di Trieste e nel Porto di Monfalcone, come indicato al successivo art. 5).

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto o nei suoi allegati o nella documentazione parte integrante del medesimo, si intende applicata la normativa nazionale e quella dell'Unione europea.

Articolo 3) - Documenti che fanno parte del contratto

1. Le parti dichiarano che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente ad esso allegati, i seguenti atti che qui si intendono richiamati integralmente e della cui conoscenza le parti forniscono ampia assicurazione:

- il Capitolato Speciale prestazionale;
- la Relazione generale del servizio;
- l'Elenco delle Tariffe per l'addebito del servizio alle navi;
- il Conto economico del servizio in concessione;
- il Cronoprogramma;
- la Tavola grafica N. 1 - Porto e rada di Trieste;
- la Tavola grafica N. 2 – Porto e rada di Monfalcone;
- la Tavola grafica N. 3 – Aree demaniali per diporto ed attività sportive;
- la Tavola grafica N. 4 – Aree demaniali per pescherecci e navi dei servizi portuali;
- il Documento Unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto l'offerta tecnica, l'offerta economica ed il piano economico finanziario prodotti in gara da [•] di seguito indicato più brevemente come "Concessionario", ed allegati, rispettivamente, sub [•],[•]e[•] al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Sicurezza, tutela della salute, Diritto della Navigazione, Tutela dell'Ambiente e di Servizi Pubblici nonché le disposizioni di cui al D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

Articolo 4) - Tipologie di rifiuti e residui del carico delle navi oggetto del servizio

1. Il Concessionario dovrà raccogliere e gestire le tipologie di rifiuti prodotti dalle navi in servizio ai sensi del D.lgs. n.182/2003 e s.m.i. che, in base ai Paragrafi 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 dei PRRC di Trieste e Monfalcone, sono quelli di seguito ed esemplificativamente sotto riportati:

4.1 rifiuti di provenienza dagli scarti di cucina, mensa, alloggi, postazioni di lavoro e di

camera, ivi compresi gli oli alimentari, gli scarti di prodotti vegetali ed animali o comunque ad alto tasso di umidità (*garbage*);

4.2 rifiuti di origine alimentare provenienti dalla Sardegna e da paesi extra U.E., come dichiarato dal comando nave e come disciplinato dal Decreto del Ministero della Sanità in data 22.05.2001, applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3/10/2002;

4.3 rifiuti associati al carico quali paglioli, puntellamenti, pallets, rivestimenti, materiali di imballaggio, legno compensato, carta, cartone, avvolgimenti di filo metallico ecc., non prodotti dalla nave in senso stretto;

4.4 residui del carico, ovvero resti di qualsiasi materiale solido e/o liquido che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterna e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia (per i liquidi limitatamente a *slops* di idrocarburi cat. C);

4.5 rifiuti di macchina prodotti dalle navi, compresi i residui delle acque di sentina;

4.6 acque da servizi igienici, acque biologiche nere e fanghi da impianti depurazione delle stesse;

4.7 rifiuti solidi e liquidi di cui alle tabelle A1, A2 e A3 dei PRRC approvati di Trieste e Monfalcone;

4.8 altri rifiuti, compresi quelli pericolosi.

Articolo 5) - Attività a carico del Concessionario

1. Il servizio oggetto della concessione comprende le seguenti attività poste a carico del Concessionario come previsto nei documenti di pianificazione suindicati e salve le migliori indicate nell'offerta tecnica allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale:

a) Predisposizione del documento informativo sull'utilizzo degli impianti portuali redatto secondo lo schema riportato al Capitolo 6 della Relazione generale ed aggiornato con le tariffe e modalità operative offerte in sede di gara per la concessione;

b) installazione e gestione, in attuazione di specifico atto di concessione, di n. 2 uffici operativi, uno nel Porto di Trieste ed uno nel Porto di Monfalcone, con personale di profilo e qualificazione appropriati, dotati di computer, strumenti informatici, allacciamenti telefonici e collegamenti ad Internet necessari per la consultazione delle notifiche preliminari delle navi, delle richieste degli Operatori Marittimi e per la programmazione delle raccolte rifiuti previste al Capo V "*Disciplina del servizio*" del Capitolato speciale;

c) organizzazione del personale e dei mezzi navali e terrestri necessari per fornire alle navi le attrezzature richieste e per effettuare le operazioni di raccolta e gestione rifiuti, comprensivi di tutta la documentazione attestante i servizi svolti ed i conferimenti a destino;

d) svolgimento delle attività di ritiro dei rifiuti con frequenza giornaliera e con orario specificati nel Capitolato speciale e, su richiesta, nel restante orario diurno e notturno;

e) asporto dei rifiuti dalle navi commerciali sia sottobordo che in banchina effettuato con idonei mezzi navali o terrestri; attribuzione del codice ai rifiuti ritirati in accordo con l'EER; compilazione in contraddittorio con il rappresentante della nave del modulo "*attestazione del servizio*"; consegna alla nave e all'AdSP MAO di copia del modulo "*attestazione del servizio*" sottoscritto dalle parti; trasporto dei rifiuti con mezzi nautici o terrestri; eventuale deposito temporaneo e successiva consegna ad impianti di recupero/smaltimento debitamente

- autorizzati, emissione dei formulari di trasporto rifiuti;
- f) approntamento di almeno due natanti, uno nel Porto di Trieste ed uno a disposizione per entrambi i porti, idonei al deposito/messa in riserva ed eventuale trattamento dei rifiuti oleosi ed acque di sentina per la separazione acqua/olio per la decantazione;
- g) approntamento di idoneo impianto mobile per il trattamento di acque di zavorra, conforme alla Convenzione BWM e gestione completa ed inclusiva di ogni onere per effettuare su richiesta della nave il servizio di trattamento di tali acque;
- h) promozione delle raccolte differenziate dei rifiuti delle navi mediante opportuna informazione all'utenza; fornitura di attrezzature ed addebito dei servizi con la tariffazione prevista nel Capitolato e nell'Elenco delle tariffe;
- i) tenuta di tutte le registrazioni che riguardano i rifiuti gestiti e comunicazioni periodiche agli Enti interessati; tenuta contabile di tali servizi, tariffazione ed invio all'utenza degli addebiti e loro riscossione;
- l) tenuta a proprio carico dei costi e degli oneri per il conferimento agli impianti di destinazione di tutti i rifiuti raccolti dalle navi e di tutti i servizi, noleggi, approntamenti effettuati all'utenza;
- m) invio del rendiconto della gestione del servizio al RUP ovvero al Direttore dell'esecuzione secondo le istruzioni all'uopo comunicate dall'AdSP MAO con la cadenza indicata nel Capitolato fatte salve le migliorie offerte in gara;
- n) partecipazione alle Consultazioni permanenti, ai Tavoli di confronto, e alle riunioni con AdSP MAO e gli altri Enti e soggetti interessati per l'implementazione e la revisione del Piano di Gestione.

Per il solo ambito portuale di Trieste:

- o) asporto dei rifiuti dai pescherecci, dalle imbarcazioni da diporto e di servizi al porto secondo il calendario stabilito nell'elaborato "*Cronoprogramma*"; il servizio deve essere svolto con idonei mezzi terrestri, attraverso l'attribuzione ai rifiuti del codice in accordo con l'EER; il loro trasporto e la consegna ad impianti di recupero/smaltimento debitamente autorizzati.

Articolo 6) - Durata della concessione

1. La durata della concessione per lo svolgimento del servizio in oggetto è di 3 (tre) anni decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.
2. L'AdSP MAO si riserva la facoltà di disporre un periodo opzionale per la protrazione della durata della concessione per ulteriori 2 (due) anni alle medesime condizioni economiche e tecniche di espletamento del servizio. Tale opzione verrà esercitata dall'AdSP MAO entro 180 giorni dalla scadenza del primo triennio di attività mediante PEC. Tale facoltà dipende dall'insindacabile volontà di AdSP MAO ed è escluso ogni diritto in merito in capo al Concessionario.
3. In caso di esercizio dell'opzione da parte dell'AdSP MAO, il Concessionario si atterrà alle modalità organizzative e di esecuzione del servizio offerte in sede di partecipazione alla procedura aperta della quale il Concessionario è risultato aggiudicatario.
4. Nel caso in cui AdSP MAO invece ritenga di non avvalersi della facoltà di esercitare l'opzione il Concessionario non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta.

Articolo 7) - Estensione dei servizi

1. E' facoltà di AdSP MAO richiedere al Concessionario, nel corso del rapporto concessorio, l'estensione o la diminuzione dei servizi svolti, ove ciò si rendesse necessario in base a nuove

disposizioni legislative o regolamentari introdotte, ovvero in base a circostanza di pubblico interesse al momento non prevedibili, nel limite del 20% (venti per cento) in più o in meno dell'importo complessivo della concessione alle stesse condizioni economiche stabilite nel presente contratto.

Articolo 8) - Canone di concessione

1. Come previsto dal *Capitolato speciale prestazionale*, l'affidatario, salva l'offerta migliorativa, è tenuto a corrispondere all'AdSP MAO il canone concessorio, pari alla percentuale del [●]%([●] per cento) di quanto fatturato per i servizi resi agli utenti, detratto il 50% (cinquanta per cento) dei costi del solo conferimento agli impianti di trattamento/smaltimento, con un minimo garantito di annui € 40.000,00 (euro quarantamila/00).

2. Per il primo anno, salva l'offerta migliorativa, la quota fissa annua [con il minimo garantito di € 40.000,00 (euro quarantamila/00)], sarà rapportata al periodo intercorrente tra la data di avvio delle attività al 31 dicembre del medesimo anno, oltre all'importo corrispondente alla quota percentuale offerta in gara pari al [●]%([●] per cento, alla chiusura del relativo bilancio di esercizio.

3. Tale importo, limitatamente al primo anno di attività, dovrà essere versato all'AdSP MAO:

- relativamente alla quota mensile fissa, entro la data del 31.12 del primo anno di esercizio;
- la quota percentuale variabile in funzione al volume di quanto fatturato andrà versato entro il mese successivo alla chiusura del bilancio di esercizio.

3. Per gli anni successivi l'importo dovrà essere versato all'AdSP MAO, per la quota fissa, anticipatamente entro il mese di gennaio di ogni anno, mentre il conguaglio, rapportato al fatturato per i servizi resi, dovrà essere versato alla chiusura annuale della contabilità e comunque non oltre il mese di aprile successivo all'anno di riferimento.

4. Il canone rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno contrattuale; potrà essere aggiornato dall'AdSP MAO, a richiesta del Concessionario, a partire dal secondo anno contrattuale, qualora il fatturato registrato dal Concessionario per le attività di gestione rifiuti nel corso del secondo anno di contratto risulti aumentato o diminuito rispetto a quello del primo anno in misura superiore o inferiore al 5% (cinque per cento).

Articolo 9) - Rapporti economici

1. L'ammontare presunto complessivo del servizio in concessione triennale è di € [●] pari ad annui € [●], oneri sicurezza e contrasto diffusione COVID-19 inclusi (IVA esclusa).

2. I costi annuali per le attività di contrasto alla diffusione epidemia COVID-19 saranno applicati con le modalità previste nella "*Relazione generale*" per i due porti e riassunti nel "*Computo metrico e Quadro Economico*" posto a base di gara cui si fa rinvio e secondo i criteri riportati nell'unito allegato sub "[●]", con addizionale alla nave per servizio espletato nel solo periodo obbligatorio secondo le disposizioni emanate al riguardo.

3. Le tariffe relative all'espletamento dei servizi nei riguardi dell'utenza portuale sono quelle elaborate nei Piani di Raccolta e Gestione approvati per i porti di Trieste e Monfalcone, elencate nell'elaborato "*Elenco delle tariffe*".

4. In relazione al ribasso contenuto nell'offerta economica prodotta in gara, l'entità delle Tariffe da applicare a partire dall'avvio del servizio, sono quelle approvate con Ordinanza del

Presidente dell'AdSP MAO n.[●] del [●]allegata sub [●]al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Articolo 10) - Revisione tariffe

1.Tutte le tariffe applicate all'utenza del servizio oggetto della concessione si intendono fisse ed invariabili per un anno dalla data di avvio del servizio; a decorrere dal secondo anno di concessione, le tariffe potranno essere oggetto di rivalutazione con cadenza annuale ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2.La richiesta da parte del Concessionario di riequilibrio del piano economico-finanziario mediante la rideterminazione delle tariffe dovrà essere corredata della documentazione a supporto delle variazioni dei costi di conferimento a recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ovvero degli altri costi della Concessione, incluso l'incremento dei costi della manodopera, qualora dette variazioni incidano complessivamente, in misura pari o superiore al 10% (dieci per cento), sui costi annui di concessione e conseguentemente vengano ad essere alterati gli indicatori economico e finanziari (TIR; VAN; LLRC; DSCR) rispetto ai valori riportati nel relativo piano economico-finanziario allegato sub [●] al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

3.Per la comprova delle variazioni dei costi il Concessionario allegnerà fatture e/o contributi per il recupero dei Consorzi di filiera, bilanci o altra documentazione probatoria.

4. Qualora entro i successivi 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di revisione tariffaria l'AdSP MAO non provveda all'emissione dell'Ordinanza che stabilisca il nuovo regime tariffario, il Concessionario dovrà applicare le ultime tariffe in vigore, salva la possibilità di chiedere la revoca della concessione e la risoluzione del contratto.

Articolo 11) - Introiti per il Concessionario

1.Spettano al Concessionario gli introiti specificati nel presente atto e fatturati alle varie tipologie di utenza portuale derivanti dalle attività di gestione rifiuti e dalle attività accessorie previste o da ulteriori attività proposte e autorizzate dall'AdSP MAO durante lo svolgimento della concessione.

2.Costituisce preciso onere del Concessionario l'attività di esazione diretta delle fatture emesse nei riguardi dell'utenza portuale per i servizi svolti, secondo le modalità indicate nel Capitolato senza potersi in alcun modo rivalere sull' AdSP MAO in caso di mancato o ritardato pagamento delle fatture emesse ai richiedenti il servizio.

3.In particolare potranno essere destinatari dei servizi oggetto di concessione:

(i) gli Armatori ovvero loro Rappresentanti di tutte le navi commerciali, comprese quelle di linea, che fanno scalo nei porti di Trieste e Monfalcone, dei pescherecci e delle navi per servizi portuali,

(ii)gli assegnatari di aree demaniali per le attività sportive e di diporto.

Articolo 12) - Tariffa del servizio all'utenza

1.Le tariffe per la prestazione del servizio oggetto della concessione sono quelle indicate nel documento "*Elenco delle tariffe per l'addebito del servizio*", allegato sub "[●]" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Articolo 13) - Tariffa per le navi commerciali

1.La tariffa complessiva da addebitare alle navi commerciali è calcolata sulla base dei servizi di asporto rifiuti erogati alla nave dal Concessionario descritti nel modulo "*Attestazione del*

servizio", compilato in contraddittorio con la nave, e sottoscritto dalle parti; in esso sono tra l'altro riportate le tipologie con le quantità di rifiuti ritirati (codice EER e peso) ed i servizi erogati, compresi orari di svolgimento ed attrezzature utilizzate.

3. La tariffa applicata è, quindi, costituita dalla quota fissa, in misura ridotta nei casi previsti, e dalla somma dei costi relativi al servizio di raccolta e trasporto, dei servizi aggiuntivi a richiesta e di quelli di conferimento delle varie tipologie di rifiuti a recupero o smaltimento utilizzando le tipologie e quantità riportate nell'attestazione del servizio e le tariffe unitarie di cui al precedente articolo; il calcolo sarà effettuato utilizzando le formule 1f e 2f e con le altre modalità riportate nel Capitolato speciale.

Articolo 14) - Tariffe per gli Assegnatari dei porti turistici e sportivi

1. Il servizio di raccolta rifiuti solidi prodotti dalle imbarcazioni da diporto e sportive, effettuato nel solo porto di Trieste, sarà addebitato dal Concessionario agli assegnatari elencati nell'elaborato "*Relazione generale*" allegato sub "[●]" al presente atto quale sua parte integrante, ovvero ai Gestori da questi delegati, in proporzione al numero dei posti barca ed alla tipologia di imbarcazioni utenti della struttura portuale, secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale.

2. Le tariffe per gli assegnatari comprendono, in aggiunta alla raccolta e gestione dei rifiuti solidi, la fornitura dei contenitori specificati nel Capitolato speciale.

3. La consistenza di tali attrezzature potrà subire modifiche non sostanziali nel numero e nella localizzazione a seconda delle esigenze del servizio senza che questo comporti modifiche delle tariffe.

4. L'asporto dei rifiuti solidi e il loro avvio a recupero/smaltimento è calendarizzato come specificato nell'elaborato "*Cronoprogramma*" allegato sub "[●]" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

5. L'assegnatario e/o il gestore dell'attività sportiva e/o di diportistica comunicherà annualmente al Concessionario la suddivisione nelle varie classi dei posti barca dichiarati all'AdSP MAO; tale ripartizione potrà essere verificata dal Concessionario.

6. Gli Assegnatari di tali porti turistici e sportivi o loro delegati potranno chiedere al Concessionario eventuali servizi aggiuntivi di raccolta rifiuti nei rispettivi ambiti, che saranno regolati applicando il listino tariffario salvo casi particolari da concordare anche con AdSP MAO.

L'addebito sarà effettuato mediante fatturazione semestrale nei mesi di marzo ed ottobre.

Articolo 15) - Tariffe per i pescherecci

1. Per lo svolgimento del servizio base di raccolta rifiuti prodotti dalle unità da pesca professionale elencate nell'elaborato "*Relazione generale*", effettuato nel solo porto di Trieste si applicherà la tariffa annua forfettaria indicata nella tabella 9 dell'elaborato "*Elenco delle tariffe*".

2. La tariffa si applica a tutti i pescherecci che pertanto appartengono ad un'unica classe tariffaria.

3. L'addebito sarà effettuato mediante fatturazione semestrale nei mesi di marzo ed ottobre.

4. La tariffa per i pescherecci comprende, in aggiunta alla raccolta e gestione dei rifiuti solidi, la fornitura dei contenitori indicati nel Capitolato speciale; la consistenza di tali attrezzature potrà subire modifiche non sostanziali nel numero e nella localizzazione a seconda delle

esigenze del servizio senza che questo comporti modifiche delle tariffe.

5.L'asporto dei rifiuti solidi e il loro avvio a recupero/ smaltimento è calendarizzato come specificato nell'elaborato "Cronoprogramma".

Articolo 16) - Tariffe per le unità dei servizi portuali

1.Per lo svolgimento del servizio base di raccolta rifiuti delle unità di servizio nel porto quali rimorchiatori, unità di bunkeraggio, di pulizie specchi acquei, etc. (escluse le unità militari e di Corpi dello Stato), si applicherà la tariffa annua forfettaria indicata nella tabella 9 dell'elaborato "Elenco delle tariffe".

2.La tariffa si applica a tutte le navi in carico alle Ditte elencate nell'elaborato "Relazione generale" che operano servizi portuali e pertanto dette navi appartengono ad un'unica classe tariffaria.

3.L'addebito sarà effettuato mediante fatturazione semestrale nei mesi di marzo ed ottobre.

4.Il servizio base per questi utenti comprende, in aggiunta alla raccolta e gestione dei rifiuti solidi, la fornitura dei contenitori indicati nel Capitolato speciale; la consistenza di tali attrezzature potrà subire modifiche non sostanziali nel numero e nella localizzazione a seconda delle esigenze del servizio senza che questo comporti modifiche delle tariffe.

5.L'asporto rifiuti solidi e il loro avvio a recupero/ smaltimento è calendarizzato come specificato nell'elaborato "Cronoprogramma".

Articolo 17) - Tariffa temporanea per costi COVID-19

1.Per la tariffa provvisoria da applicare per ogni servizio e divisa per classe di stazza si fa rinvio al Capitolato speciale.

Articolo 18) - Report della fatturazione

1.Il Concessionario dovrà trasmettere all'AdSP MAO un report trimestrale dettagliato sulla fatturazione emessa nei confronti dell'utenza per i servizi svolti nell'ambito della concessione, senza potersi rivalere sull'AdSP MAO in relazione al mancato o ritardato pagamento delle fatture stesse alle varie tipologie di utenza.

Articolo 19) - Tracciabilità dei flussi finanziari

1.Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010, il Concessionario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato e precisamente:

c/ c n. [●] presso [●] Agenzia di [●] con sede a [●] in Via [●], n. [●].

2. I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso conto corrente sono:

[●] nato a [●] il [●] CF [●];

[●] nato a [●] il [●] CF [●].

2. Il Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente, entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso, obbligandosi, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

3. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all'AdSP MAO ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Il Concessionario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti all'AdSP MAO ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010.

5. L'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di revoca della concessione e di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

6. In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per il Concessionario e ad anticipare i pagamenti all'Incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Articolo 20) - Garanzia definitiva

1. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, ha prestato la garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo della concessione, a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'AdSP MAO, in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

2. Il Concessionario è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione,) la garanzia di cui l'AdSP MAO abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

3. La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza della concessione a norma dell'art. 103, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 21) - Coperture assicurative

1. Il Concessionario è tenuto a produrre all'AdSP MAO, contestualmente ovvero entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data della stipula del presente contratto, le seguenti coperture assicurative:

- Polizza RCT/O per un massimale pari al valore complessivo stimato della concessione per la durata dell'intero periodo concessorio (pari ad € [●]);
- Polizza RC inquinamento per un massimale annuo di € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00) per la durata dell'intero periodo concessorio.

2. Il Concessionario è obbligato a provvedere, inoltre, all'assicurazione per infortuni e r.c. del proprio personale occupato nel servizio.

3. In ogni caso Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'AdSP MAO.

4. Il Concessionario risponderà altresì di eventuali danni patrimoniali qualora per causa di disservizio o negligenza dovute allo stesso derivino danni all'AdSP MAO per interruzione e/o sospensione del servizio.

Articolo 22) - Assunzione del rischio operativo

1. Il Concessionario assume a suo carico il rischio operativo così come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 23) - Rappresentante del Concessionario

1. Il Concessionario ha designato, quale referente incaricato della conduzione del servizio oggetto della concessione, il sig. [●], nato a [●] il [●] CF. [●] reperibile presso [●].

2. Tramite il proprio Referente, il Concessionario assicura l'organizzazione e la gestione esecutiva del servizio nel rispetto di quanto stabilito nella documentazione allegata e nell'offerta tecnica ed economica prodotta dallo stesso in sede di gara.

3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto indicato dall'AdSP MAO ha il diritto di esigere la

sostituzione del Referente e del personale per gravi ragioni disciplinari, di palese incapacità o grave negligenza ferma ed impregiudicata la responsabilità del Concessionario per ogni danno causato da colpa dei propri agenti, dipendenti, consulenti nonché in caso di malafede o frode nell'esecuzione del servizio.

4. Il Concessionario deve garantire la copertura del ruolo di Referente per tutta la durata del servizio in oggetto e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con PEC, all'AdSP MAO; in caso di mancata sostituzione il servizio deve ritenersi sospeso, con applicazione delle penali di cui al presente atto.

Articolo 24) - Direzione dell'esecuzione e vigilanza

L'AdSP MAO, a mezzo del Direttore dell'esecuzione (DEC) e del Responsabile unico del procedimento (RUP), eserciterà ogni controllo e vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto, impartendo al Concessionario le necessarie disposizioni per assicurare la piena ed integrale osservanza di tutte le prescrizioni inerenti il servizio.

Articolo 25) - Penalità

1. Il servizio oggetto della concessione si configura alla stregua di un servizio pubblico; eventuali penali comminate al Concessionario per inadempimenti allo stesso imputabili, sono da ritenersi, in via primaria, quale sanzione comminata per l'interesse pubblico violato e, solo in via sussidiaria, come misura di determinazione preventiva e consensuale del danno.

2. Nel caso di inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte con il presente atto l'AdSP MAO ha facoltà di applicare al Concessionario le penali previste dal presente articolo, come di seguito specificato in relazione alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile.

2. In particolare possono essere comminate, salvo il risarcimento di spese e danni, le seguenti penalità:

2.1 Mancato e/o incompleto ritiro giornaliero dei rifiuti delle navi previsti dalle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Trieste e di Monfalcone, ovvero insufficiente ritiro dei rifiuti non in regime di deroga: penale fissa per ogni disservizio di 500,00 Euro (cinquecento/00 Euro) e di 300,00 Euro (trecento Euro), rispettivamente, per i porti di Trieste e Monfalcone. In caso di reiterazione dello stesso inadempimento la penalità sarà incrementata del 50%;

2.2. Mancata o inesatta osservanza delle norme dettate dall'AdSP MAO relative al ritiro ed al trasporto di rifiuti Garbage provenienti dalle navi: € 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ogni inadempimento contestato. In caso di reiterazione dello stesso inadempimento la penalità sarà incrementata del 50%;

2.3. Mancata comunicazione dei periodi di indisponibilità dei mezzi: € 150,00 (Euro centocinquanta) per ogni giorno/ mezzo non disponibile;

2.4. Altri inadempimenti relativi al ritiro dei rifiuti dalle navi ed alla loro corretta gestione fino al recapito agli impianti di recupero e/o smaltimento: da € 500,00 a € 10.000,00 in relazione alla natura ed alla gravità del fatto od omissione.

2.5. Mancata comunicazione periodica da parte del Concessionario all'AdSP MAO riguardo i dati sulla raccolta dei rifiuti e sull'andamento del servizio nei porti di Trieste e Monfalcone, comprese le criticità riscontrate: € 300,00 (Euro trecento/00);

2.6. Mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabilite nell'offerta tecnica e nel Capitolato speciale, relativamente alle singole annualità:

- nel 2021 aumento del 35% del canone di cui all'art.8;
- nel 2022 aumento del 50% del canone di cui all'art.8;
- nel 2023 (ed eventualmente seguenti) aumento il 65% del canone di cui all'art.8.

2.7. Mancata disponibilità di un mezzo e/o di attrezzatura per espletare il servizio e/o materiale da fornire all'utenza orari € 250,00/(euro duecentocinquanta/00);

2.8. Comportamento non corretto e non consono dei dipendenti: € 250,00 (euro duecentocinquanta/00);

2.9. salvo quanto previsto al punto 2.5, il ritardato o mancato invio delle documentazioni (quali report, messaggi via cellulare, mail) € 20,00 (euro venti/00) per ogni documento/report non pervenuto o ricevuto in ritardo.

3. L'iter per la comminazione di penali sarà attivato mediante formale contestazione d'addebiti da parte del DEC o del RUP per le rispettive competenze ed assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le controdeduzioni del Concessionario. In esito alla valutazione delle controdeduzioni entro i successivi 15 (quindici) giorni verrà formalizzata la comminazione della penalità mediante comunicazione del competente organo dell'ADSP MAO. Le penali comminate non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 26) - Procedura di applicazione delle penali

1. Nel caso di inadempimento imputabile al Concessionario, l'AdSP MAO, nelle figure del DEC e del RUP per le rispettive competenze, procederà con la contestazione come previsto dal precedente art. 25 al termine della quale, se accertata la violazione, addebiterà al Concessionario le penali previste dal presente atto, fatto salvo il dritto al risarcimento del maggior danno, la facoltà di decurtare il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile.

2. L'entità delle riduzioni e le penali verranno disposte mediante comunicazione del competente organo dell'ADSP MAO.

3. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, tutte le comunicazioni intercorrenti fra l'AdSP MAO ed il Concessionario e viceversa dovranno essere effettuate a mezzo PEC.

Articolo 27) - Sub-affidamenti del servizio in concessione

1. In sede di offerta il Concessionario ha indicato le seguenti parti del servizio in concessione che potrebbero essere soggette a sub-affidamenti previa l'autorizzazione dell'AdSP MAO:

[●]

[●]

[●]

2. In ogni caso il Concessionario rimane l'unico responsabile dei danni che dovessero derivare all'AdSP MAO o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività e si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'AdSP MAO da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al sub-contraente o ai suoi ausiliari.

3. Il Concessionario si obbliga a risolvere tempestivamente ogni sub-contratto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Autorità competente inadempimenti di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse pubblico.

4. In tal caso il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'AdSP MAO, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

5. I sub-contraenti dovranno mantenere, per tutta la durata della concessione o quantomeno del relativo contratto con il Concessionario, i requisiti prescritti normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Per ogni aspetto procedimentale si fa riferimento analogico alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché alla disciplina di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

6. Il Concessionario si impegna a comunicare all'AdSP MAO, senza ritardo alcuno, ogni eventuale variazione negli assetti societari di sub-contraenti chiamati a realizzare le parti del servizio e i nominativi dei soggetti legali rappresentanti ai quali verranno affidate dette attività, e in particolare:

- ritiro dei rifiuti dalle navi
- trasporto di materiali e rifiuti ad impianto di destino
- smaltimento rifiuti, trasporto materiali
- nolo a freddo di macchinari
- fornitura con posa in opera e noli a caldo.

7. Per permettere la verifica delle clausole contrattuali, il Concessionario dovrà trasmettere all'AdSP MAO, prima dell'avvio delle attività, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati dall'intervento inclusi i sub-affidamenti non rientranti per analogia alla disciplina del sub-appalto quali forniture con posa in opera di importo inferiore a € 100.000,00 o al 2% del valore della concessione.

Articolo 28) - Divieto di cessione del contratto.

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione anche parziale, a qualunque titolo, del presente atto.

Articolo 29) - Revoca della concessione e recesso del contratto

1. L'AdSP MAO si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione e al recesso dal contratto, ai sensi dell'articolo 109 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in qualunque tempo per ragioni di comprovato interesse pubblico.

2. Tale facoltà è esercitata per scritto mediante invio di formale comunicazione a mezzo PEC con preavviso di almeno giorni 30 (trenta).

Articolo 30) - Clausola risolutiva espressa

1. L'inadempimento alle obbligazioni di cui al presente atto da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a. applicazione di tariffe e orari difformi da quelli prestabiliti;
- b. mancato inizio del servizio nei termini previsti decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di presunto avvio;
- c. sospensione totale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo perdurante per 15 (quindici) giorni, senza la preventiva comunicazione all'AdSP MAO;
- d. utilizzo, anche parziale, delle aree e/o dei mezzi per usi o finalità diversi ed illeciti rispetto a quelli di cui al presente atto;
- e. grave e ripetuta violazione delle norme di sicurezza nei confronti del personale dipendente;
- f. negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero reiterato delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano il regolare svolgimento del

- servizio, ad insindacabile giudizio dell'AdSP MAO;
- g. cessione anche solo parziale della concessione e del contratto;
- h. violazione delle disposizioni in materia di sub-affidamento e di tracciabilità;
- k. comportamenti fraudolenti accertati con ogni mezzo dall'AdSP MAO tramite il DEC o il RUP;
- j. mancata trasmissione della documentazione relativa al rendiconto della fatturazione del servizio, nonostante gli inviti rivolti in tal senso dall'Autorità;
- i. mancata costituzione della garanzia;
- l. reiterata omissione o ritardo del pagamento del canone all'AdSP MAO;
- m. mancato rispetto degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.
- 2.L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dall'AdSP MAO entro 30 (trenta) giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
- 3.Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto e la concessione di cui all'art. 5) ad essa strumentale, revocata, a prescindere da ogni valutazione già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario.
- 4.In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano all'AdSP MAO: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dalla stessa Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iii) le penali a carico del Concessionario.

Articolo 31) - Ulteriori cause di risoluzione

- 1.Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo, l'AdSP MAO, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art.1454 dello stesso codice e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 15 (quindici) giorni.
- 2.La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Concessionario all'indirizzo di posta elettronica certificata.
- 3.La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, tra l'altro, nei seguenti casi indicati solamente a fini esemplificativi:
- a. mancata ricostituzione in favore dell'AdSP MAO della garanzia definitiva nonostante i diversi solleciti entro i termini assegnati;
 - b. superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali (10% dell'importo complessivo della concessione) ovvero a seguito della comminazione di n. 10 (dieci) penali anche a prescindere dalla loro entità;
 - c. gravi e reiterati vizi o difformità nelle prestazioni oggetto del presente atto;
 - d. grave danneggiamento a beni demaniali a seguito di condotta colposa del Concessionario o inadeguata o carente manutenzione;
 - e. violazione dell'Intesa di legalità;

f. violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice.

4. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti valutano: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dall'AdSP MAO in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché i luoghi/impianti siano ripristinati conformemente alla situazione ex ante; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (v) le penali a carico del Concessionario.

5. Al fine della quantificazione di cui al comma 4, le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del RUP e del Direttore dell'esecuzione del contratto, apposito verbale entro 15 (quindici) giorni successivi al provvedimento che dichiara la risoluzione del Contratto.

6. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.

7. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni dalla revoca della concessione e della risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

8. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

9. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

Articolo 32) - Forza maggiore

1 Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente al presente contratto qualora l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore tra le quali: sciopero, agitazione sindacale, guerra dichiarata, embarghi, insurrezione o qualunque altra causa che non sia imputabile alle parti, a condizione che questi eventi non possano essere previsti o gli effetti di questi eventi possano essere preveduti nel momento in cui il contratto è stato stipulato.

2 Tali eventi costituiranno causa di esonero di responsabilità qualora essi determinino impossibilità temporanea o definitiva ad adempiere alle obbligazioni di cui al presente contratto con esclusione di quegli eventi che rendano semplicemente l'esecuzione più difficile o più onerosa.

3 Inoltre l'esonero di responsabilità di cui al presente articolo sarà applicabile esclusivamente se i suddetti eventi non risultino soggetti ad altre specifiche disposizioni del presente contratto.

Articolo 33) - Risoluzione del contratto per reati accertati e altri requisiti di legge

1. AdSP MAO ha l'obbligo di revocare la concessione e risolvere il contratto nei confronti del Concessionario, nei seguenti casi:

- a) qualora risulti che lo stesso abbia prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) qualora il Concessionario risulti destinatario di un provvedimento definitivo che dispone

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) in caso di condanna con una sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice;

d) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.

2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano all'AdSP MAO: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iii) le penali a carico del Concessionario.

Articolo 34) - Intesa per la legalità

Il Concessionario dichiara di avere esatta conoscenza dei disposti delle leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata e sub-affidamento e pertanto si impegna, per quanto di sua competenza, all'osservanza ed al rispetto delle predette leggi.

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza, di accettare ed applicare tutte le disposizioni di cui all'Intesa per la legalità tra la Regione FVG, la Prefettura - U.T.G. di Trieste e AdSP MAO, firmata in data 5 luglio 2019 e pubblicata sul sito istituzionale di AdSP MAO. In particolare, si informa codesto Concessionario che:

a. nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, il contratto per la concessione di appalto verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa. Pertanto, nell'eventualità che ex post sia emanata una informazione antimafia interdittiva, la stazione appaltante potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 del codice civile;

b. il Concessionario ha l'obbligo di comunicare a AdSP MAO l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico (file in formato excel o csv) allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;

c. il Concessionario ha l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;

d. la clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera c) opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. legge 122/2012).

Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente ad AdSP MAO ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Inoltre, il Concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva agli organi competenti dei tentativi di concussione, ovvero ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'affidamento del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

Il Concessionario accetta che AdSP MAO si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti del Concessionario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti del Concessionario o soggetti aventi potere decisionale nel Concessionario, variamente denominati, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale e quelli elencati nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p..

Il Concessionario si impegna, per il periodo che va dalla stipula del contratto pubblico sino alla conclusione dei servizi, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente ad AdSP MAO.

Articolo 35) - Obblighi di riservatezza

Il Concessionario si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni che vengano messe a sua disposizione dall'Autorità o di cui il Concessionario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per il Concessionario per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali il Concessionario è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

Il Concessionario è responsabile nei confronti di AdSP MAO per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza il Concessionario è tenuto a risarcire a AdSP MAO tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare, ferma la facoltà di risoluzione del contratto da parte di AdSP MAO.

Articolo 36) - Codice di comportamento

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nel Codice di comportamento dei dipendenti adottato da AdSP

MAO con deliberazione del Presidente n. 695 del 30 ottobre 2019.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le Parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per AdSP MAO.

Articolo 37) - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal decreto legislativo n. 196/2003 e dal Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Il Concessionario acconsente, per sé e per tutti gli eventuali sub-contrattenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività di AdSP MAO, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Autorità.

Il Concessionario è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Autorità.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Articolo 38) - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto e in ogni caso non specificato nel presente Contratto ed in ogni altro documento di gara, il presente appalto è in tutto disciplinato dal D.lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/10, relativamente alle parti ancora in vigore, dal codice civile e dalle norme vigenti in materia.

Articolo 39) - Controversie e foro competente

1. Eventuali controversie tra l'AdSP MAO e il Concessionario relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Trieste, con esclusione di qualsiasi clausola compromissoria.

Articolo 40) - Domicilio delle parti e comunicazioni

1. Per tutti gli effetti nascenti dalla concessione e dal presente contratto:

- [●] elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale sita in Via [●] n. [●], a [●] [●];
- la Società appaltante elegge il proprio domicilio presso la propria sede già sopra indicata.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente atto ove di natura contrattuale saranno intrattenute mediante PEC ai seguenti indirizzi:

l'AdSP MAO [●]

il Concessionario [●]

Articolo 41) - Spese contrattuali e registrazione

1. Sono a carico del Concessionario del servizio:

- a) le spese contrattuali;
- b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla eventuale registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dello stesso Concessionario tutte le spese, compresi collaudi, tasse, diritti annuali di iscrizione ad Albi, Ruoli, Elenchi, bolli per gli atti, diritti, etc., necessarie per lo svolgimento e la gestione del servizio.

Letto a video, approvato e sottoscritto dalle Parti con modalità di firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), la cui validità è stata verificata ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, conformemente a quanto disposto dall'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016, il presente atto consta a video di numero XX facciate intere e fino qui della XX.

XX

Il legale rappresentante

XX

(firmato digitalmente)

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Porti di Trieste e Monfalcone

Il Segretario Generale

Prof. Vittorio Alberto Torbianelli

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, si richiamano ed espressamente si approvano gli articoli: 5 (Attività a carico del concessionario), 6 (Durata della concessione), 7 (Estensione dei servizi), 8 (Canone di concessione), 9 (Rapporti economici), 10 (Revisione delle tariffe), 11 (Introiti per il concessionario), 12 (Tariffa del servizio all'utenza), 13 (Tariffa per le navi commerciali), 14 (Tariffa per gli assegnatari dei posti turistici e sportivi), 15 (Tariffe per i pescherecci), 16 (Tariffe per le unità dei servizi portuali), 17 (Tariffa temporanea per costi Covid-19), 18 (Report della fatturazione), 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 20 (Garanzia definitiva), 21 (Coperture assicurative), 22 (Assunzione del rischio operativo), 25 (Penalità), 27 (Sub-affidamento del servizio in concessione), 28 (Divieto di cessione del contatto), 29 (Revoca della concessione e recesso del contratto), 30 (Clausola risolutiva espressa), 31 (Ulteriori cause di risoluzione), 32 (Forza maggiore), 33 (Risoluzione del contratto per reati accertati e ulteriori requisiti di legge), 34 (Intesa per la legalità), 35 (Obblighi di riservatezza), 36 (Codice di comportamento).

XX

Il legale rappresentante

XX

(firmato digitalmente)